

Data: 20-08-2003

Descrizione: **Precisazione della Presidenza della Repubblica sul caso Sofri**

C o m u n i c a t o

Con riferimento ad alcune dichiarazioni dell'Onorevole Marco Pannella sul caso Sofri, negli ambienti del Quirinale si precisa quanto segue:

1) Gli Uffici del Quirinale non hanno mai sostenuto che, ai fini della concessione della grazia, sia indispensabile la domanda del soggetto interessato o degli altri soggetti abilitati: infatti, l'art. 681, comma quarto, del C.P.P. prevede espressamente che la grazia può essere concessa anche in assenza di domanda o di proposta (dell'ufficio del magistrato di sorveglianza);

2) altrettanto esplicitamente l'art. 89, primo comma, della Costituzione stabilisce che "nessun atto del Presidente della Repubblica è valido, se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità": pertanto, in mancanza del consenso del Ministro della Giustizia a voler controfirmare l'eventuale decreto presidenziale di concessione della grazia, non è costituzionalmente possibile emanare il suddetto decreto presidenziale, in quanto sarebbe "non valido". Ciò è attestato dalla prassi costituzionale in materia;

3) il Presidente Ciampi tiene a confermare anche in questa occasione la sua piena fiducia al Segretario Generale del Quirinale, Gaetano Gifuni.

Roma, 20 agosto 2003